



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.9.2012
COM(2012) 527 final

2012/0253 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi**

Il perdurare della crisi economica e finanziaria sta esercitando una crescente pressione sulle risorse finanziarie nazionali in un momento in cui gli Stati membri procedono a riduzioni di bilancio. In questo contesto, la regolare attuazione dei programmi adottati nel quadro dei quattro fondi istituiti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (in appresso: "Fondi") assume un'importanza cruciale quale strumento per immettere liquidità nell'economia.

Spesso l'attuazione dei programmi si rivela però un compito impegnativo a causa dei problemi di liquidità derivanti dai vincoli di bilancio, che generalmente comportano ingenti tagli delle spese, aumentando così le difficoltà in un periodo di persistente crisi. Ciò vale in particolare per quegli Stati membri che sono maggiormente colpiti dalla crisi e beneficiano di un sostegno finanziario nel quadro di un programma del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), del fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) o di prestiti bilaterali, per i paesi della zona euro, o del meccanismo della bilancia dei pagamenti, per i paesi che non hanno adottato l'euro. Finora sei paesi (compresa la Grecia, che ha beneficiato di assistenza finanziaria anche prima della creazione dell'EFSM attraverso prestiti bilaterali) hanno chiesto un sostegno finanziario nell'ambito dei vari meccanismi di sostegno e hanno concordato con la Commissione un programma di aggiustamento macroeconomico. Tali paesi sono l'Ungheria, la Romania, la Lettonia (nell'ambito del meccanismo della bilancia dei pagamenti), il Portogallo, la Grecia e l'Irlanda (nell'ambito di EFSM/EFSF/prestiti bilaterali). Va osservato che il programma per l'Ungheria è scaduto nel 2010 e quello per la Lettonia a inizi 2012.

Al fine di garantire che gli Stati membri che beneficiano di un meccanismo di sostegno finanziario (o qualunque altro Stato membro che possa partecipare a tali forme di assistenza in futuro) continuino ad attuare i programmi adottati nel quadro dei Fondi e assicurino il finanziamento dei progetti, la presente proposta contiene disposizioni finalizzate a consentire alla Commissione di aumentare il tasso di cofinanziamento per tali paesi nel periodo in cui beneficiano dell'assistenza finanziaria di un meccanismo di sostegno nel quadro di uno strumento di finanziamento. In questo modo saranno disponibili risorse aggiuntive per gli Stati membri e si agevolerà il proseguimento dell'attuazione dei programmi sul campo.

- **Contesto generale**

L'aggravarsi della crisi finanziaria in alcuni Stati membri incide indubbiamente in modo sostanziale sull'economia reale a causa, tra l'altro, dell'entità del debito accumulato e delle difficoltà incontrate dalle amministrazioni pubbliche nel contrarre prestiti sul mercato a costi sostenibili.

La Commissione è stata molto attiva, proponendo modifiche normative per contrastare al meglio l'attuale crisi finanziaria e le relative conseguenze socioeconomiche. Sono state adottate tutte e tre le sue proposte: la prima modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione al fine di aumentare di dieci punti percentuali l'importo degli

attuali massimali del contributo dell'Unione erogato mediante pagamenti intermedi e pagamenti del saldo finale (regolamento (UE) n. 1311/2011 del 13 dicembre 2011); la seconda modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al fine di incrementare il tasso di partecipazione del Fondo fino al 95 % per le regioni ammesse nell'ambito dell'obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell'85 % per le altre regioni (regolamento (UE) n. 1311/2011 del 19 dicembre 2011); la terza modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca al fine di aumentare di dieci punti percentuali l'importo degli attuali massimali del contributo dell'Unione erogato mediante pagamenti intermedi e pagamenti del saldo finale (regolamento (UE) n. 387/2012 del 19 aprile 2012).

- **Disposizioni in vigore nel settore della proposta**

L'articolo 16 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", dispone che il tasso di cofinanziamento dell'Unione per le azioni finanziate non deve superare in linea di principio il 50%, ma può essere aumentato al 75% se lo Stato membro in questione beneficia del Fondo di coesione o se l'azione è inerente alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

La proposta è coerente con le altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea in risposta alla crisi finanziaria.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Non sono stati consultati soggetti esterni.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta consentirà alla Commissione di applicare tassi di cofinanziamento più elevati per i paesi che beneficiano di meccanismi di sostegno.

Non sono necessari stanziamenti supplementari, poiché nel periodo di programmazione 2007-2013 resta immutata la dotazione annuale nazionale prevista dai Fondi per i paesi e i programmi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi della proposta**

Si propone di modificare l'articolo 16 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio affinché il tasso di cofinanziamento dell'Unione applicabile ai programmi del Fondo per le frontiere esterne possa essere maggiorato di 20 punti percentuali per gli Stati membri interessati, purché questi beneficino di un meccanismo di sostegno.

Una volta presa una decisione di assistenza finanziaria nel quadro di un meccanismo di sostegno, lo Stato membro beneficiario può presentare alla Commissione un progetto di programma annuale oppure un progetto di programma annuale riveduto sulla base del tasso di cofinanziamento maggiorato.

Per poter applicare il tasso di cofinanziamento maggiorato, nel presentare il progetto di programma annuale o il progetto di programma annuale riveduto lo Stato membro deve già beneficiare di un meccanismo di sostegno. Tuttavia, una volta che è stata cofinanziata al tasso di cofinanziamento maggiorato, l'azione di uno specifico programma annuale rimane cofinanziata a tale tasso fino alla fine del periodo di ammissibilità del programma, che lo Stato membro benefici ancora, o meno, di un meccanismo di sostegno.

- **Base giuridica**

La base giuridica è la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Basata sul principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, tale decisione include disposizioni in merito al processo di programmazione, nonché norme per la gestione (anche finanziaria) del programma, il monitoraggio, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto si propone di fornire, tramite i Fondi, un maggiore sostegno ad alcuni Stati membri che si trovano in gravi difficoltà, in particolare di stabilità economica e finanziaria, e che sperimentano un peggioramento del disavanzo e del debito o un rallentamento della crescita economica, in conseguenza dei problemi strutturali nazionali e della congiuntura economica e finanziaria internazionale. È pertanto necessario istituire, a livello dell'Unione europea, un meccanismo temporaneo che le consenta di cofinanziare le spese certificate nell'ambito dei Fondi utilizzando di un tasso di cofinanziamento maggiorato.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

La presente proposta è effettivamente proporzionata, poiché rappresenta un passo importante verso un aumento del sostegno dei Fondi agli Stati membri che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo, e che rientrano nelle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), o che ricevono, per gli stessi motivi, assistenza finanziaria dal fondo europeo di stabilità finanziaria

(EFSF) o dal meccanismo europeo di stabilità (ESM), o che si trovano in difficoltà o sono seriamente minacciati da gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti e che rientrano nelle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio. Ciò vale anche per la Grecia, che ha ricevuto assistenza finanziaria nel quadro di un particolare accordo stabilito al di fuori dei meccanismi di sostegno, nell'ambito di un accordo tra creditori e dell'accordo sul programma di prestiti per la zona euro.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

La Commissione ha esaminato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e, alla luce dell'esperienza finora acquisita, giudica necessario proporre modifiche alla decisione. La finalità di questa revisione è facilitare ulteriormente il cofinanziamento di azioni, accelerando in tal modo la loro attuazione e l'impatto di tali investimenti sull'economia reale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non prevede modifiche degli importi massimi del finanziamento dei Fondi stabiliti nei programmi annuali per il periodo di programmazione 2007-2013.

La proposta testimonia la disponibilità della Commissione europea di sostenere l'impegno degli Stati membri a far fronte alla crisi finanziaria. Le modifiche consentiranno di mettere a disposizione degli Stati membri in questione i fondi necessari a sostenere progetti e promuovere la ripresa dell'economia.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007¹, istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", e fissa i tassi di cofinanziamento dell'Unione per le azioni sostenute dal Fondo.
- (2) La crisi finanziaria e la recessione economica mondiale senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni finanziarie, economiche e sociali di molti Stati membri. Alcuni si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà, in particolare di stabilità finanziaria ed economica, e sperimentano un peggioramento del disavanzo e del debito e una minaccia per la crescita economica aggravata dalla congiuntura economica e finanziaria internazionale.
- (3) Sebbene siano già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, l'impatto della crisi finanziaria si fa sentire pesantemente sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sulla società in generale. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando ed è necessario adottare rapidamente misure supplementari per attenuarla massimizzando ed ottimizzando l'uso dei finanziamenti dell'Unione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli

¹ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

Stati membri² prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio conceda a tale Stato membro sostegno finanziario a medio termine.

- (5) Con decisione 2009/459/CE³ è stato concesso un sostegno finanziario di questo tipo alla Romania.
- (6) Il 9 maggio 2010 il Consiglio ha adottato un pacchetto esaustivo di misure, comprendente a) un regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria⁴, basato sull'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, e b) il fondo europeo di stabilità finanziaria per fornire sostegno finanziario agli Stati membri della zona euro che si trovano in difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo, allo scopo di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e quella dei suoi Stati membri.
- (7) Con decisioni di esecuzione 2011/77/UE⁵ e n. 2011/344/UE⁶ del Consiglio è stato concesso il sostegno finanziario del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria all'Islanda e al Portogallo rispettivamente. Tali paesi hanno inoltre ricevuto finanziamenti dal fondo europeo di stabilità finanziaria.
- (8) L'11 maggio 2010 sono entrati in vigore l'accordo tra creditori e l'accordo sul programma di prestiti per la Grecia, stipulati l'8 maggio 2010. Il 12 marzo 2012 i ministri delle Finanze dei 17 Stati membri della zona euro hanno interrotto questo primo programma e approvato un secondo programma di sostegno finanziario per la Grecia, decidendo che lo strumento finanziario del secondo programma sarebbe stato il fondo europeo di stabilità finanziaria e facendo gravare su quest'ultimo anche l'importo rimanente del contributo della zona euro ai sensi del primo programma.
- (9) Il 2 febbraio 2012 i ministri delle Finanze dei 17 Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. Tale trattato, che fa seguito alla decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro⁷, prevede che a partire dalla sua entrata in vigore a metà 2012 il meccanismo europeo di stabilità diventerà la principale fonte di sostegno finanziario per gli Stati membri della zona euro. Occorre quindi che la presente decisione tenga conto del meccanismo europeo di stabilità.
- (10) Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per l'intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie tra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell'Unione, e ha espresso sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell'Unione per stimolare la crescita e l'occupazione, concentrando l'attenzione sul miglioramento della competitività e sulla creazione di posti di lavoro. Ha inoltre accolto con favore e

² GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

³ GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2010/183/UE del Consiglio (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 19).

⁴ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

⁵ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

⁶ GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

⁷ GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.

appoggiato l'elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. La modifica della decisione n. 574/2007/CE contribuisce a questi sforzi per aumentare le sinergie.

- (11) Tenuto conto delle circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione è stato modificato con regolamento (UE) n. 1311/2011⁸ per consentire un aumento del tasso di cofinanziamento applicato nel quadro dei fondi strutturali e del Fondo di coesione per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria. Un approccio dello stesso tipo è stato seguito per quegli stessi Stati membri nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (regolamento (UE) n. 1312/2011⁹ recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005) e del Fondo europeo per la pesca (regolamento (UE) n. 387/2012¹⁰ che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006). Analogamente, tali Stati membri dovrebbero ricevere anche il sostegno dei quattro fondi istituiti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", ossia il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rimpatri, il Fondo europeo per i rifugiati e il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (in appresso: "Fondi") istituiti per il periodo 2007-2013.
- (12) I Fondi sono strumenti essenziali per aiutare gli Stati membri ad affrontare le importanti sfide della migrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne, quali lo sviluppo di una politica generale dell'immigrazione dell'Unione che ne rafforzi la competitività e la coesione sociale e contribuisca alla creazione di un sistema europeo comune di asilo.
- (13) Per agevolare la gestione dei finanziamenti dell'Unione europea nel settore della migrazione, dell'asilo e delle frontiere esterne e incrementarne la disponibilità per gli Stati membri ai fini dell'attuazione dei programmi annuali nel quadro dei Fondi, è necessario consentire, in via temporanea e senza pregiudizio per il periodo di programmazione 2014-2020, l'aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione ai sensi dei Fondi per un importo corrispondente a una maggiorazione di 20 punti percentuali del tasso di cofinanziamento attualmente applicabile per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria. La dotazione annuale nazionale dei Fondi secondo gli atti di base rimarrà quindi la stessa, mentre il cofinanziamento nazionale sarà ridotto di conseguenza. I programmi annuali in corso dovranno essere rivisti in funzione dei cambiamenti derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento maggiorato.
- (14) È opportuno che lo Stato membro che desideri beneficiare del tasso di cofinanziamento maggiorato presenti alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al progetto di programma annuale o al progetto di programma annuale riveduto, e che tale dichiarazione faccia riferimento alla decisione del Consiglio pertinente o altra decisione pertinente in base alla quale è ammesso a beneficiare del tasso di cofinanziamento dell'Unione maggiorato.

⁸ GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5.

⁹ GU L 339 del 21.12.2011, pag. 1.

¹⁰ GU L 129 del 16.5.2012, pag. 7.

- (15) La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali e la recessione economica hanno seriamente compromesso la stabilità finanziaria di molti Stati membri. Essendo necessaria una risposta rapida per contrastare gli effetti sull'economia nel suo insieme, è opportuno che la presente decisione entri in vigore non appena possibile.
- (16) La decisione n. 574/2007/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. I riferimenti al suo articolo 16 o alla percentuale del contributo dell'Unione ivi previsto si intendono fatti all'articolo 16 rivisto e alla percentuale — eventualmente maggiorata — del contributo dell'Unione.
- (17) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹¹ che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
- (18) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹².
- (19) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹³.
- (20) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo per le misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, o le misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a

¹¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

¹² GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

¹³ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se intende recepire la presente decisione nel proprio diritto interno.

- (21) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen e della successiva decisione 926/2004/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (22) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 16, paragrafo 4, della decisione n. 574/2007/CE è sostituito dal seguente:

"4. Il contributo dell'Unione ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 20.

Il contributo dell'Unione è aumentato al 75% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

Il contributo dell'Unione può essere maggiorato di 20 punti percentuali purché, al momento della presentazione del progetto di programma annuale ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della presente decisione, o del progetto di programma annuale riveduto ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2008/456/CE della Commissione*, lo Stato membro interessato soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) beneficia di un'assistenza finanziaria a medio termine messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio**;
- b) beneficia di un'assistenza finanziaria messa a disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio***, ovvero concessa da altri Stati membri della zona euro prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso;
- c) beneficia di un'assistenza finanziaria ai sensi dell'accordo intergovernativo che istituisce il fondo europeo di stabilità finanziaria o del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al progetto di programma annuale o al progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) e c).

Il progetto cofinanziato al tasso maggiorato può rimanere tale a prescindere che, nel corso dell'attuazione del relativo programma annuale, sussista ancora una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) e c).

* GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.

** GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

*** GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente